



Ministero dell'Istruzione

Esami di Stato nel secondo ciclo a.s. 2019/2020

Ammissione e credito

A cura della Struttura tecnica
degli Esami di Stato



Esame di Stato 2019/2020

Riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (nell'OM 10 «decreto legislativo»)
- DM 30 gennaio 2020 n. 28 (nell'OM 10 «decreto materie»)
- Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 (nell'OM 10 «decreto legge»)
- OM 17 aprile 2020, n. 197 (Costituzione e nomina delle commissioni)
- OM 16 maggio 2020 n. 10 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)

Ammissione dei candidati interni

D.L. 22/2020, art. 1 comma 6

Limitatamente all'a.s. **2019/2020**, ai fini dell'**ammissione dei candidati** agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli:

...

13, comma 2 del D. Lgs n. 62/2017

Il riferimento è ai candidati interni; si prescinde perciò da:

- 1) **frequenza per almeno tre quarti** del monte ore personalizzato
- 2) **partecipazione**, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'**INVALSI**
- 3) svolgimento delle attività di **alternanza scuola-lavoro** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso
- 4) **votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (con possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina)

Ammissione dei candidati interni

OM 16 maggio 2020 n. 10

Articolo 3 comma 1 a):

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, **gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso** dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, **anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo**. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Articolo 3 comma 3):

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Ammissione dei candidati interni

*N. B. Alla luce di quanto esaminato nella slide precedente, **l'unica possibilità di esclusione dall'esame è quella prevista dall'articolo 3 comma 3.***

*Si ritiene pertanto opportuno che i Collegi dei docenti stabiliscano **criteri per lo scrutinio degli studenti iscritti nelle classi quinte per i quali manchino, in relazione a una o più discipline, elementi valutativi**, al fine di poter comunque pervenire alla definizione della media dei voti e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta.*

Ammissione dei candidati interni

Abbreviazione per merito

OM 16 maggio 2020 n. 10

Articolo 3 comma 1 b):

b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell'abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi

Le condizioni (requisiti) sono:

- aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento
- aver seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado
- aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

Ammissione dei candidati interni

Casi particolari

OM 16 maggio 2020 n. 10

Articolo 3 comma 1 c i):

nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di leFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto *ecc.*

Articolo 3 comma 1 c ii):

nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso leFP quadriennale *ecc.*

Ammissione dei candidati esterni

D. Lgs. 62/2017 art. 14 c. 1

Requisiti:

- a) compimento del diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrazione dell'adempimento all'obbligo di istruzione;
- b) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- d) cessazione della frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Ammissione dei candidati esterni

D.L. 22/2020, art. 1 comma 6

Limitatamente all'a.s. 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli:

...

14, comma 3, ultimo periodo (del d. lgs n. 62/2017)

Il riferimento è ai candidati esterni; **si prescinde perciò** da:

- 1) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle **prove predisposte dall'INVALSI**
- 2) svolgimento di **attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro**, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ammissione dei candidati esterni

OM 16 maggio 2020 n. 10

Articolo 4

- l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020
- **le disposizioni specifiche concernenti l'esame di Stato dei candidati esterni, nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato Decreto legislativo, sono adottate con **specifico ordinanza**, fermo restando quanto previsto dall'OM 10/2020**
- la configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dall'OM 10/2020

I candidati esterni sostengono l'esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento.

Attribuzione del credito

OM 16 maggio 2020 n. 10

Articolo 10

Il credito scolastico è attribuito fino a un **massimo di sessanta punti** di cui **diciotto** per la classe **terza**, **venti** per la classe **quarta** e **ventidue** per la classe **quinta**.

*N.B. Rispetto alle previsioni del D. Lgs. 62/2017, **il valore del credito scolastico è rimodulato, e passa da 40 a 60 punti. Conseguentemente, il valore dell'unica prova d'esame è fissato a 40 punti.***

L'articolo 10 disciplina l'attribuzione del credito scolastico per tutti i candidati e contempla diversi casi particolari: qui di seguito si richiamano le disposizioni principali.

Attribuzione del credito candidati interni

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A all'OM 10/2020.

N.B. La tabella A, relativa alla classe terza (si veda la slide 18), presenta 3 colonne: la prima si riferisce al credito attribuito nell'a.s. 2017/2018, la seconda al credito convertito ai sensi dell'allegato A al D. Lgs. 62/2017 (o al credito attribuito a chi ha frequentato la classe terza nell'a.s. 2018/2019 – casi di abbreviazione per merito), la terza al nuovo credito in sessantesimi per il corrente anno scolastico

Attribuzione del credito candidati interni

- I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
- Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.
- Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all'albo dell'istituto.

Attribuzione del credito candidati esterni

- Per i candidati esterni il **credito scolastico per la classe quinta** è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, **sulla base dei risultati delle prove preliminari**, secondo quanto previsto nella **tabella C di cui all'Allegato A all'OM 10/2020**
- Per l'attribuzione dei **crediti relativi alle classi terza e quarta**, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai **commi 2 e 7, lettera c) e d)**. In particolare:
 - a) per i candidati **esterni** che siano stati **ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato**, il **credito scolastico** è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare:
 - i. sulla base dei risultati delle **prove preliminari per la classe quinta**;
 - ii. nella misura di **punti dodici per la classe quarta**, qualora il candidato non sia in **possesso di promozione o idoneità per la classe quarta**;
 - iii. nella misura di **punti undici per la classe terza**, qualora il candidato non sia in **possesso di promozione o idoneità alla classe terza**.
 - b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B di cui all'Allegato A all'OM 10/2020

Attribuzione del credito

Percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello

- a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
- b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell'Allegato A all'OM 10/2020. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 punti;
- c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all'allegato A all'OM 10/2020, in misura non superiore a 21 punti.

Attribuzione del credito

Casi particolari

L'articolo 10 comma 7 prevede alcuni casi particolari:

a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della **classe seconda, della classe terza e della classe quarta**. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base rispettivamente delle **tabelle A e B di cui all'allegato A all'OM 10/2020**. L'attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all'allegato A all'OM 10/2020

b) nei casi di **abbreviazione del corso di studi per merito**, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, **per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti**

Attribuzione del credito

Casi particolari

c) per i **candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta**, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della **tabella D di cui all'allegato A all'OM 10/2020**, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all'esame di Stato

d) agli **studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato**, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di **punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta**, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza otterrà il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta

Attribuzione del credito

**TABELLA A - Conversione del credito assegnato
al termine della classe terza**

Credito conseguito	Credito convertito ai sensi dell'allegato A al D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito attribuito per la classe terza
3	7	11
4	8	12
5	9	14
6	10	15
7	11	17
8	12	18

Attribuzione del credito

**TABELLA B - Conversione del credito assegnato
al termine della classe quarta**

Credito conseguito	Nuovo credito attribuito per la classe quarta
8	12
9	14
10	15
11	17
12	18
13	20

Attribuzione del credito

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 5$	9-10
$5 \leq M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

Attribuzione del credito

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
$M < 6$	---	---
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20